Allegato "A"

DISCIPLINA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA (ART. 11, L.R. N. 1 DEL 20 GENNAIO 2005).

Art. 1 - indizione delle elezioni

- Le elezioni sono indette con decreto rettorale, sentito il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la fissazione della data e la costituzione del seggio elettorale.
- 2. Il decreto stabilisce la data e l'orario delle votazioni ed indica il numero degli eligendi.
- 3. Il decreto è pubblicato all'albo del rettorato, del centro di servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è diffuso capillarmente fra gli elettori a cura del Preside.

Art. 2 - elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i medici iscritti alle scuole di specializzazione alla data stabilita per le votazioni.

Art. 3 – seggio elettorale

- 1. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, è costituito, con decreto rettorale, il seggio composto da personale docente e/o tecnico amministrativo in numero non inferiore a tre componenti, designati dal Preside. Il seggio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
- **2.** Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente.

Art. 4- elenchi elettorali

1. Gli elenchi nominativi di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili sono affissi all'albo del rettorato e del centro di servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia non oltre il quindicesimo giorno precedente le votazioni.

Art. 5 - quorum per la validità delle votazioni

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 6 - operazioni di voto

- 1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
- **2.** I componenti del seggio, previo accertamento dell'identità personale, curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco e, successivamente, gli consegnano la schede elettorale.
- 3. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
- 4. Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla.

Art. 7 - operazioni di spoglio

1. Chiuse le operazioni di voto, il seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo spoglio delle schede, alla verifica che i nominativi votati siano eleggibili, indica i voti riportati da ciascuno di tali nominativi e, al termine, rimette la documentazione agli atti ed il verbale delle operazioni elettorali svolte al Preside per la trasmissione al Rettore.

Art. 8 - proclamazione e nomina degli eletti

- 1. Il Rettore esercita il controllo di legittimità sugli atti del seggio, li approva e proclama l'esito delle votazioni. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
- 2. Il provvedimento del rettore viene pubblicizzato nelle forme abituali ed è trasmesso al Presidente della Giunta regionale per la nomina dei componenti dell'Osservatorio. Avverso il suddetto atto è

ammesso ricorso al senato accademico, che decide in via definitiva. Tale ricorso deve essere esperito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da presentarsi nel termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è stata data affissione al decreto.

Art. 9 - mandati

- 1. I rappresentanti restano in carica per un triennio e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.
- **2.** In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il primo dei non eletti.

Art. 10 – elezioni suppletive e carenza di rappresentanze

- 1. Qualora il numero degli eletti sia inferiore a quello degli eligendi o qualora si verifichi una vacanza anticipata della carica di un rappresentante e la graduatoria dei non eletti sia esaurita, si svolgono entro quattro mesi elezioni suppletive.
- 2. Le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti.